



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Ambito Territoriale di Campobasso – Ufficio III
Via Garibaldi, 25 — 86100 Campobasso — Tel. 0874 4975

*Destinatari: candidati GPS per proposte contratti TD
(tramite pubblicazione sul sito web)*

*Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado nella provincia di Campobasso*

Al sito web ATP Campobasso

Segreterie provinciali OOSS Comparto scuola

Oggetto: D.M. 30.7.2021 n. 242. Avviso avvio operazioni per l'assegnazione delle proposte a seguito della presentazione delle istanze on-line di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato.

Sono state concluse le operazioni di immissione in ruolo a valere sull'art. 59, c. 4, del DL 73/2021 e, pertanto, sulla base delle indicazioni contenute nella nota ministeriale prot. N. AOODGPER/25089 del 06/08/2021, questo Ufficio ha avviato, con l'ausilio della piattaforma informatizzata, le operazioni per il conferimento a T.D. dei posti residuati.

In via principale, come ricordato dalla predetta nota ministeriale, va evidenziato che, secondo quanto disposto dall'articolo 399, commi 3 e 3-bis, del T.U. 297/94, **“A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono (chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero) ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico. L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.”**

Pertanto, **i docenti immessi in ruolo a partire dal 01/09/2020**, eventualmente presenti in GaE o GPS, saranno sottoposti alla già menzionata norma, fatte salve le eccezioni ivi previste.

Al di fuori di quanto sopra richiamato, la medesima nota ministeriale evidenzia, altresì, che *“anche il personale scolastico di ruolo può partecipare alla procedura in esame nei limiti previsti dagli articoli 36 e 59 del CCNL del comparto scuola 2006-2009”*, solo per incarichi di durata annuale riferiti a classe di concorso o tipologia di posto diversa da quella di ruolo.

Le operazioni seguiranno le fasi indicate nella predetta nota, in applicazione dell'OM 60/2020, seguendo la posizione in graduatoria e le preferenze espresse:

- a) **supplenze annuali** per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, **da assegnare con termine al 31 agosto**;
- b) **supplenze temporanee** sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale **termine delle attività didattiche (30/06)**;
- c) **supplenze temporanee** per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, **con termine all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio**. Queste ultime di competenza dei Dirigenti scolastici a valere sulle graduatorie di istituto (GI).

Per l'attribuzione delle proposte di contratto a T.D. di cui alle lettere a) e b), con l'ausilio del sistema informativo del Ministero, questo Ufficio procederà nel seguente ordine:

per i posti comuni di ogni ordine e grado

- 1) GaE;
- 2) GPS Fascia 1
- 3) GPS Fascia 1 elenco aggiuntivo (ex DM 51/2021)
- 4) GPS Fascia 2
- 5) In caso di eventuali ulteriori disponibilità non coperte con GPS, anche di fascia 2, le medesime, previa liberatoria di questo Ufficio, verranno disposte dai Dirigenti Scolastici. Si evidenzia che la nota ministeriale dispone che “i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11 dell'O.M. 60/2020”.

Per i posti di sostegno - ADAA-ADEE-ADMM-ADSS

- 1) GaE di sostegno;
- 2) GPS Fascia 1 sostegno
- 3) GPS Fascia 1 sostegno elenco aggiuntivo (ex DM 51/2021)
- 4) GPS Fascia 2 sostegno
- 5) GaE di posto comune “incrociate” qualora capienti
- 6) GPS di posto comune Fascia 1 “incrociate”
- 7) GPS di posto comune Fascia 2 “incrociate”

Richiamando il DM e la nota ministeriale di accompagnamento, per le proposte di cui alle lettere a) e b), si evidenzia agli aspiranti che:

“l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa. La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è altresì intesa quale rinuncia per le sedi non espresse e la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto”.

L’Ufficio procederà, **sulla base della posizione in graduatoria (GaE e GPS) e alle preferenze espresse dagli aspiranti**, alla elaborazione dell’assegnazione delle sedi a partire dai posti al 31/8, al 30/6 e “spezzoni orari” (da 7h fino a 17h) come indicato nelle richiamate disposizioni ministeriali ai paragrafi:

- **“disposizioni particolari per la scuola primaria”**
- **“conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali”**, per la Scuola secondaria di I e II grado. Pertanto, gli “spezzoni orari” (fino a sei ore), **quindi non costituenti cattedra**, saranno assegnati dai dirigenti scolastici secondo le disposizioni di cui all’OM 60/2020.

L’elaborazione dell’assegnazione della sede terrà conto delle indicazioni contenute nel paragrafo **“Priorità di scelta della sede scolastica”** della più volte citata nota ministeriale.

Pertanto, sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione allegata nell’istanza informatizzata, sarà data **“priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92”**.

La nota ministeriale precisa, inoltre, **“che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21, e al comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, ... nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, ..., per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore”**.

Le richieste di precedenza sono state convalidate dall’Ufficio solo se corredate dalla necessaria e completa documentazione e nel rispetto dei criteri sopra indicati.

Anche per le assegnazioni dei contratti a TD si terrà conto delle disposizioni contenute nel paragrafo **“ASSUNZIONE PERSONALE AVENTE DIRITTO ALLA RISERVA DEI POSTI”**, di cui alla legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, **qualora la relativa quota provinciale risulti non satura, prendendo “in considerazione soltanto i posti ad orario intero”**.

Per quanto riguarda **il personale iscritto** nelle Gae/GPS con riserva **“il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l’aspirante sia chiamato in dipendenza dell’inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d’istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa”**; tale condizione opera anche per le eventuali nomine da parte dei dirigenti scolastici (GI).

Si richiama, infine, quanto previsto all’articolo 8 dell’OM 60/2020: l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate. Al termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili per i titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale

docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020 convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41.

In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente, ed eventualmente all'Autorità Giudiziaria, quanto accertato, per i conseguenti adempimenti richiamati nella medesima ordinanza.

Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni ministeriali che regolano la procedura, che qui si intendono integralmente richiamate, **ponendo in assoluto rilievo che "Per effetto di quanto disposto dall'art. 41 del CCNL, i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine" e, ove previsto, la clausola risolutiva.**

Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questo Ufficio, ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati sono invitati a verificare e consultare, accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, il predetto sito web.

IL DIRIGENTE
Marialuisa FORTE